

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) COSTITUZIONE - E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "Il NODO GROUP".

Art. 2) SEDE - L'Associazione "IL NODO GROUP", ha sede in Torino.
E' data facoltà al consiglio direttivo di cambiare la sede legale, quando se ne ravvisi la necessità. L'associazione opererà nel territorio nazionale e chiunque ne potrà far parte previo versamento della quota annualmente prevista dal Consiglio.

Art. 3) DURATA - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea secondo le ipotesi previste dal codice civile.

TITOLO II
SCOPO E OGGETTO

Art. 4) SCOPO - Lo scopo dell'Associazione è quello di costituire un sodalizio tra professionisti interessati alla ricerca psicosociale e allo sviluppo di metodologie di training ispirate al modello sistemico-psicodinamico ossia basate sulle relazioni di gruppo e sull'apprendimento dall'esperienza.

Più precisamente, l'Associazione si propone lo scopo di svolgere attività di studio, formazione, consulenza e ricerca nell'area delle relazioni umane e della dinamica dei gruppi e delle organizzazioni, anche in collaborazione con la Tavistock Clinic e il Tavistock Institute di Londra e con altre istituzioni scientifiche.

L'Associazione potrà collaborare con altre associazioni che ne condividano gli obiettivi.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione potrà avvalersi anche di professionisti esterni nonché di istituti e/o società od enti che abbiano esperienza nei settori socio assistenziale, sanitario, manageriale, formativo.

Art. 5) OGGETTO - L'Associazione organizza e svolge tutte le attività necessarie per il raggiungimento del proprio scopo.

In particolare e a mero titolo esemplificativo:

1) Studio e promozione della conoscenza delle relazioni umane nei gruppi e nelle organizzazioni;

esplorazione dei processi psicologici e relazionali soggettivi, intersoggettivi e sistemici connessi con l'appartenenza degli individui a gruppi e istituzioni sociali e connessi con lo svolgimento di attività lavorative, con particolare attenzione ai conflitti interpersonali, intergruppi, interistituzionali ed interculturali;

2) Promozione di studi e ricerche e sviluppo di tecniche di intervento sulle strutture sociali e sulle organizzazioni produttive per una migliore comprensione e gestione dei compiti e dei ruoli istituzionali, dei processi di attribuzione delle autorità, della leadership e della qualità delle relazioni tra le persone, gruppi di lavoro, istituzioni e comunità allargata;

3) Consulenza relativa all'innovazione gestionale e organizzativa dell'impresa anche pubblica; gestione di progetti relativi alla valorizzazione delle risorse umane, promozione, attivazione e realizzazione di reti tra agenzie formative, università, istituti scolastici, centri di formazione professionale, consorzi, imprese, finalizzate al trasferimento di know-how didattico, allo scambio di operatori della formazione, di personale della funzione pubblica e di allievi;

4) Organizzazione di osservatori finalizzati a supportare enti, istituzioni e/o privati, nazionali e non, nel monitoraggio della realtà economica e/o sociale in rapporto con specifiche problematiche anche di settore;

5) Informazione culturale e democratica finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della condizione giovanile, del disagio psichico e sociale e di ogni forma di emarginazione, delle politiche sociali, ai fini di un' incisiva opera educativa e di prevenzione.

Tutte le attività sociali potranno essere svolte sia in Italia che all'estero.
L'Associazione potrà anche costituire nel suo seno gruppi di lavoro, organizzare eventi, attività formative, conferenze, svolgere ricerche, sviluppare attività in campo informativo ed editoriale.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 6) ISCRIZIONE - Sono associati coloro che, persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni, soggetti giuridici, hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, previa richiesta di adesione da far pervenire al Consiglio Direttivo in forma scritta, in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

L'iscrizione avviene con il pagamento della quota associativa annuale e comporta il rispetto delle norme statutarie.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti nei confronti dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di iscrizione che dovrà essere versata entro il 31 marzo.

Il pagamento della quota di iscrizione è condizione necessaria per l'esercizio del diritto di voto in tutte le deliberazioni sociali.

L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Art. 7) DIRITTI E OBBLIGHI - L'associato partecipa alle attività promosse dall'Associazione, fa parte dell'Assemblea ed in essa esprime il proprio voto in relazione alle decisioni deputate all'Assemblea medesima.

L'associato è tenuto all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associato ha l'obbligo del pagamento della quota associativa individuale.

La qualità di associato si perde in seguito a recesso, mancato pagamento della quota, esclusione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che non abbia provveduto al versamento della quota annuale e per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta da far pervenire al Presidente in carica dell'associazione ai sensi dell'art. 24 C.C..

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I versamenti degli Associati sono comunque a fondo perduto e, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di quota associativa.

Art. 8) SOSTENITRICI E SOSTENITORI - Sono tutti coloro che pur non facendo parte dell'Associazione versano ad essa un contributo, perché ne condividono gli scopi e le finalità.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli iscritti (anche Assemblea),
- il Consiglio Direttivo (anche Direttivo),
- il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Art. 10) L'ASSEMBLEA - L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione, purché in Italia.

L'Assemblea degli associati si raduna ordinariamente una volta l'anno entro il 30 giugno per approvare il bilancio annuale e per gli altri adempimenti ordinari; in via straordinaria ogni volta che lo richieda il Direttivo, oppure 1/10 (un decimo) degli associati.

La Convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso scritto da inviarsi agli associati anche via fax o con posta elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno, con la data della convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati in regola in quel momento, con il pagamento della quota annua di Associazione.

Ogni associato ha diritto a un voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonchè la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati.

Nelle votazioni dell'Assemblea ogni associato non può avere più di tre deleghe da parte di altro associato.

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio, sulla nomina degli organi dell'Associazione e su quanto demandato dalla legge. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sullo scioglimento e sulla nomina dei liquidatori. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con prova e controprova

L'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà degli associati e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti o rappresentati; in entrambi i casi essa delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal VicePresidente ovvero, in caso di sua assenza, da un associato nominato dall'assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale.

Art. 11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri variabile da tre a nove eletti.

ogni tre anni dall'Assemblea. Per il primo triennio è composto da 3 (tre) associati fondatori.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente tesoriere, che insieme costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne promuove e coordina le attività.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione scritta del Presidente o per posta elettronica (con richiesta della conferma della ricezione), da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta due dei suoi componenti con l'indicazione dei punti da porre all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a 3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo decade.

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo con relative relazioni, fissa l'ammontare delle quote sociali e vigila sull'effettivo perseguimento degli obiettivi statutari. Il Direttivo potrà fissare regolamenti interni in attuazione del presente Statuto.

I lavori del Consiglio Direttivo saranno verbalizzati in un apposito registro che sarà sottoscritto (al termine della riunione) dal Presidente o in assenza di questi dal Vicepresidente Vicario.

Art. 12) Il PRESIDENTE E L'UFFICIO DI PRESIDENZA - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed è nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito.

Al Presidente sono conferiti i poteri legali e di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

La gestione e la raccolta dei fondi dell'Associazione è affidata ad un Tesoriere che li amministrerà ed utilizzerà per il raggiungimento degli scopi associativi sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere ha il compito di tenere i libri contabili e di predisporre annualmente il bilancio da sottoporre all'Assemblea.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE - ESERCIZI SOCIALI

Art. 13) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO - Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per le sue spese di funzionamento sono costituite:

a) dalla quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo, da versarsi all'atto dell'ammissione dell'Associazione;

b) dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);

d) da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, sovvenzioni e lasciti che associati e non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Art. 14) ESERCIZI SOCIALI - L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio deve tempestivamente redigere il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

TITOLO VI
NORME FINALI

Art. 15) SCIoglimento - In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, il patrimonio risultante dalla liquidazione non potrà essere diviso tra gli associati ma sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16) REGOLAMENTO INTERNO - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Direttivo in base alle direttive stabilite dall'Assemblea.

Art. 17) RINVIO - Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.